



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **622**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione del "Regolamento per lo svolgimento del servizio di custodia forestale in attuazione dell'articolo 106 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)".

Il giorno **22 Aprile 2016** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

**SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI**

Assiste:

IL DIRIGENTE SOST.

ELENA GARBARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Secondo quanto disposto dall'articolo 106, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), il servizio di custodia forestale è svolto in forma associata tramite convenzione dai comuni, dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, dalla Magnifica Comunità di Fiemme e dalle Regole di Spinale e Manez sui beni silvo-pastorali di loro proprietà, ricadenti nei territori individuati dalla Giunta provinciale sulla base dei criteri definiti da questo regolamento ed *“è rivolto alla gestione, al miglioramento e alla valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche al fine della conservazione e dell'equilibrio dei sistemi ecologici”*. Il servizio di custodia può essere assicurato anche dalla comunità di riferimento, ai sensi del comma 3 del citato articolo 106 della L.p.11/07.

I custodi possono essere impiegati nello svolgimento delle attività di assistenza tecnica previste dal medesimo articolo 106, comma 1 e, in coordinamento con l'attività del corpo forestale provinciale e del personale del corpo stesso, secondo le modalità definite da questo regolamento, concorrono alla vigilanza sull'applicazione della citata legge provinciale n. 11 del 2007, affidata al corpo forestale provinciale, ai sensi dell'articolo 105 della legge stessa, nonché allo svolgimento delle altre funzioni previste dall'articolo 106, comma 6, lettera c) della legge provinciale.

Il regolamento definisce, innanzitutto, le modalità di svolgimento del servizio di custodia boschiva, ai sensi dell'articolo 106, comma 6, lettera b), della legge provinciale n. 11 del 2007, individuando i compiti dei custodi forestali, consistenti essenzialmente nella sorveglianza e custodia dei patrimoni silvo-pastorali e delle relative pertinenze assegnati alla loro cura, nonché in tutte quelle attività materiali, tecniche e di assistenza, necessarie alla loro gestione che siano compatibili con le relative competenze professionali.

Inoltre, il regolamento specifica le attività di vigilanza di competenza del corpo forestale provinciale rispetto alle quali è richiesta la collaborazione dei custodi forestali, con particolare riferimento alla tutela e gestione della fauna selvatica ed ittica, dell'ambiente, nonché agli interventi di controllo e di monitoraggio sullo stato dei boschi, dei territori silvo-pastorali e delle opere di sistemazione idraulica e forestale.

Si prevede, peraltro, che, a seguito di specifica previsione nella convenzione di custodia, il custode forestale possa dare esecuzione alle ordinanze del sindaco nell'ambito della zona di vigilanza, nei limiti delle proprie competenze e se ciò è compatibile con lo svolgimento dei compiti propri del servizio di custodia.

In attuazione della lettera a) del suddetto articolo 106, comma 6, della legge provinciale, il regolamento detta i criteri in base ai quali la Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e l'associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, nonché la Magnifica Comunità di Fiemme, per quanto riguarda i territori di proprietà della stessa, individua i territori su cui viene assicurato il servizio di custodia forestale con riferimento agli ambiti amministrativi nei quali ricadono i beni silvo-pastorali e li suddivide in zone di vigilanza.

I predetti criteri, in particolare, tengono conto di quegli elementi, quali ad esempio i confini amministrativi dei comuni e delle comunità o gli ambiti territoriali

di competenza delle stazioni forestali e degli uffici distrettuali forestali, idonei a favorire l'aggregazione di territori omogenei, tali da agevolare il coordinamento e garantire un'efficiente gestione del servizio di custodia forestale.

Le singole zone di vigilanza sono, poi, individuate dal numero d'ordine, dai comuni catastali che vi sono compresi e dall'estensione della superficie.

Le zone di vigilanza possono, a loro volta, essere suddivise dai soggetti aderenti alla convenzione di custodia o dalla comunità nei casi previsti dall'articolo 106, comma 3 della legge provinciale, in zone di custodia, in base ai medesimi criteri fissati dal regolamento per l'individuazione delle zone di vigilanza e con particolare riguardo ai confini amministrativi dei comuni ed ai confini delle aree di proprietà degli altri soggetti tenuti ad assicurare il servizio di custodia forestale. Ad ogni zona di custodia è assegnato un custode forestale, anche se il custode forestale deve in ogni caso garantire il proprio servizio nell'ambito dell'intera zona di vigilanza.

Si ricorda per altro che a norma dell'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura, fino alla nuova zonizzazione operata da parte della Giunta provinciale con la procedura prevista dall'articolo 106, comma 6, lettera a), resta ferma la suddivisione territoriale individuata ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1976.

Al fine di disciplinare le forme e le modalità del concorso alla vigilanza da parte dei custodi forestali, nonché le forme di coordinamento del servizio di custodia forestale con l'attività del corpo forestale provinciale, ai sensi del già richiamato articolo 106, comma 6, lettera c), della legge provinciale, il regolamento disciplina la definizione del programma di attività del servizio di custodia, che viene concordato annualmente dall'ufficio distrettuale forestale e dal rappresentante dei soggetti aderenti alla convenzione di custodia in occasione delle riunioni organizzate ai sensi dell'articolo 101 della legge provinciale, alla luce di un'analisi a consuntivo di quanto realizzato in precedenza e delle esigenze reciprocamente rappresentate. Conseguentemente, le stazioni forestali competenti per zona di vigilanza e il rappresentante dei soggetti aderenti alla convenzione di custodia, o un custode forestale dallo stesso delegato, approvano un piano operativo del servizio di custodia forestale in occasione di riunioni periodiche di norma settimanali e svolte alla presenza dei custodi forestali. Una specifica disciplina è prevista per la magnifica Comunità di Fiemme, in ragione della sua peculiarità, per cui il piano operativo è previsto mensile e approvato dal direttore dell'Ufficio distrettuale forestale.

Il piano operativo è quindi attuato mediante piani di lavoro comunicati dal rappresentante dei soggetti aderenti alla convenzione di custodia, o della comunità nei casi previsti all'articolo 106, comma 3, della legge provinciale, ai custodi forestali della zona di vigilanza. Le attività giornaliere e periodiche svolte da ciascun custode forestale sono annotate in un apposito registro di servizio, anche elettronico, secondo le modalità e le forme stabilite dalla convenzione di custodia o dall'accordo previsto all'articolo 106, comma 3, della legge provinciale. Il registro di servizio, conservato presso il soggetto da cui dipende il custode forestale, può essere visionato dalla stazione forestale competente per territorio.

Il regolamento disciplina quindi il servizio fuori zona di vigilanza, previa valutazione positiva del soggetto da cui dipende il custode forestale, e prevede che al custode forestale sia rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste una tessera di riconoscimento personale, valida per cinque anni, che attesta l'appartenenza al servizio di custodia e deve essere portata nello svolgimento

dell'attività di servizio. Si prevede inoltre che il custode è tenuto in servizio a indossare le uniformi e gli equipaggiamenti e a utilizzare le attrezzature speciali, dati in uso, col divieto di impiegarli al di fuori del servizio.

In ultimo è disciplinata la formazione professionale per i custodi forestali, prevedendo che i soggetti aderenti alla convenzione di custodia con il supporto tecnico del Consorzio dei comuni trentini e della struttura provinciale competente in materia di foreste, organizzano appositi corsi di formazione per consentire un continuo aggiornamento dei custodi forestali. I custodi forestali sono inoltre ammessi ai corsi organizzati dalla Provincia per il personale appartenente al corpo forestale provinciale. Infine, la Provincia può definire specifiche forme di raccordo per la programmazione e la realizzazione di iniziative formative comuni per il personale del corpo forestale provinciale e per quello del servizio di custodia forestale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

Lo schema di regolamento è stato predisposto dal Servizio Legislativo unitamente al Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste, sulla base di un testo prodotto in collaborazione con il Consorzio dei Comuni trentini, e trasmesso alle Strutture di staff le quali hanno espresso il loro parere favorevole, ciascuna, per i profili di propria competenza, secondo quanto comunicato dallo Dipartimento Affari istituzionali e legislativi con nota n. 569338 del 5 novembre 2015.

Il regolamento è stato quindi approvato in via preliminare dalla Giunta provinciale in data 20 novembre 2015 ed in seguito presentato al Consiglio delle autonomie locali ed alla competente Commissione permanente del Consiglio provinciale.

Il Consiglio delle autonomie locali, con nota n. 94 del 12 febbraio 2016, (protocollo PAT n. 70807) ha comunicato che nella seduta del 10 febbraio 2016 è stato espresso parere favorevole con osservazioni al regolamento in parola.

Oltre alle osservazioni del CAL sono pervenute anche altre osservazioni, da parte della Libera associazione dei custodi forestali, dei Sindacati dei custodi forestali, della Magnifica Comunità di Fiemme e dell'ordine dei dottori Agronomi e forestali.

Delle numerose osservazioni pervenute, la grande maggioranza è stata ritenuta accoglibile, non presentando particolari problematiche e richiedendo soltanto una migliore specificazione del testo, al fine di chiarire con precisione la portata delle competenze professionali dei custodi forestali e le modalità organizzative del servizio di custodia.

E' invece sostanziale un'osservazione formulata dal CAL e ripresa anche dall'Associazione dei custodi forestali. Essa concerne l'esigenza di prevedere all'interno del regolamento il contingente minimo dei custodi forestali (uno ogni 3500 ha di territorio silvo pastorale), fatte salve situazioni particolari connesse alle esigenze dei diversi territori che fossero stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale di suddivisione dei territori in zone di vigilanza. Si è ritenuto di accogliere l'osservazione pervenuta, inserendo quindi un nuovo articolo 4, condividendo l'interesse di definire nel regolamento il livello di efficienza minimo che deve essere garantito per il servizio di custodia forestale.

A seguito delle modifiche introdotte, la competente Commissione permanente del Consiglio provinciale, nella seduta del 4 aprile 2016 si è espressa positivamente con due osservazioni sul regolamento allegato, come comunicato con nota di data 6 aprile 2016, Prot. n. CPTN/0006985 (protocollo PAT n. 177552) a firma del Presidente del Consiglio provinciale; rispetto alle due richieste di modifica contenute nel parere (concernenti l'eliminazione di un inciso al comma 2 dell'articolo 2 e l'inserimento della precisazione che il contingente minimo dei custodi forestali debba essere calcolato sulla base della superficie silvo-pastorale sia pubblica che privata e quindi non soltanto di quella di proprietà dei soggetti che devono assicurare il servizio di custodia forestale), si dà atto che esse sono recepite nel testo che si propone per l'approvazione.

Tutto ciò premesso, visto ed esaminato il regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, se ne propone l'approvazione.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), ed in particolare gli articoli 105, 106 e 114;
- vista la deliberazione giuntale dd. 19 luglio 2013, n. 1444, relativa alle direttive per la predisposizione degli atti normativi, come da ultimo integrata con deliberazione dd. 02 marzo 2015, n. 295;
- visto il parere favorevole del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali dd. 26 ottobre 2015, prot. n. 547049;
- visto il parere favorevole del Servizio Supporto alla Direzione generale, ICT e semplificazione amministrativa dd. 27 ottobre 2015, prot. n. 549907
- visto il parere favorevole del Dipartimento Affari Finanziari dd. 3 novembre 2015, prot. n. 564914;
- vista la nota del Dipartimento Affari istituzionali e legislativi dd. 5 novembre 2015, prot. n. 569338;
- visto il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del del 10 febbraio 2016 e comunicato con nota n. 94 del 12 febbraio 2016, (protocollo PAT n. 70807);
- visto il parere favorevole con osservazioni espresso con nota di data 6 aprile 2016, prot. n. CPTN/0006985 (protocollo PAT n. 177552) a firma del Presidente del Consiglio provinciale, reso dalla competente Commissione permanente del Consiglio Provinciale;
- visti gli articoli 53 e 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige);
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento avente ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento del servizio di custodia forestale in attuazione dell'articolo 106 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare il Presidente della Provincia ad emanare il regolamento di cui al precedente punto 1) con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

RM